

Ordinanza del Tribunale dell'8 luglio 2013 — Marcuccio/Commissione(Causa T-238/11 P) ⁽¹⁾*(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Indennità di invalidità — Pagamento di arretrati — Interessi di mora — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)*

(2013/C 252/50)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea (Rappresentante: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)**Oggetto**

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 15 febbraio 2011, Marcuccio/Commissione (F-81/09, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Luigi Marcuccio supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.*

⁽¹⁾ GU C 186 del 25.6.2011.

Ricorso proposto il 14 giugno 2013 — Tsujimoto/UAMI — Kenzo (KENZO)

(Causa T-322/13)

(2013/C 252/51)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: A. Wenninger-Lenz, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Kenzo (Parigi, Francia)**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 marzo 2013, procedimento R 1364/2012-2;

— condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti*Richiedente il marchio comunitario:* il ricorrente.*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «KENZO» per servizi delle classi 35, 41 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 8 701 286.*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* il marchio denominativo «KENZO» per prodotti delle classi 3, 18 e 25, registrazione comunitaria.*Decisione della divisione d'opposizione:* rigetto dell'opposizione.*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione contestata e rigetto integrale della domanda di marchio comunitario.*Motivi dedotti:* violazione degli articoli 76, paragrafo 2, e 8, paragrafo 5, del regolamento sul marchio comunitario.**Ricorso proposto il 14 giugno 2013 — Pure Fishing/UAMI — Łabowicz (NANOFIL)**

(Causa T-323/13)

(2013/C 252/52)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Pure Fishing, Inc. (Spirit Lake, Stati Uniti) (rappresentante: J. Dickerson, Solicitor)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Edward Łabowicz (Kłodzko, Polonia)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della commissione di ricorso nel procedimento R 1241/2012-2;

— autorizzare la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 9611872; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «NANO FIL» per prodotti della classe 28 — domanda di marchio comunitario n. 9 611 872.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo «NANO» per prodotti della classe 28, registrazione di marchio comunitario.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 giugno 2013 — Endoceutics/UAMI — Merck (FEMIVIA)

(Causa T-324/13)

(2013/C 252/53)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Endoceutics, Inc. (Quebec, Canada) (rappresentante: M. Wahlin, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Merck KGaA (Darmstadt, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 15 aprile 2013, procedimento R 1021/2012-4;
- respingere l'opposizione della controinteressata e ammettere la registrazione del marchio comunitario richiesto, cioè la domanda di marchio FEMIVIA depositata con il numero 9 386 343;
- condannare la controparte alle spese sostenute dalla ricorrente in sede di impugnazione e con riferimento al procedimento svoltosi dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «FEMIVIA» per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 9 386 343

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi la commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario consistente nel segno denominativo «FEMIBION» per prodotti della classe 5 e registrazione internazionale con effetto nell'Unione europea del marchio figurativo bianco e nero «femibion» per prodotti delle classi 5, 29 e 30

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e integrale rigetto della domanda di marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 4 giugno 2013 — Mallis e Malli/Commissione e Banca centrale europea

(Causa T-327/13)

(2013/C 252/54)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Konstantinos Mallis (Larnaca, Cipro), Elli Malli (Larnaca, Cipro) (rappresentanti: E. Efstathiou, K. Efstathiou e K. Liatsidou, avvocati)

Convenute: Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il loro ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione dell'Eurogruppo del 25 marzo 2013, diventata definitiva con la decisione del governatore della Banca centrale di Cipro, in qualità di esponente e/o rappresentante del Sistema europeo delle banche centrali della Banca centrale europea, del 29 marzo 2013, KDP [kanonistiki diokritiki praxi; atto regolamentare] 104/2013, con cui è stata decisa la «vendita di determinati prodotti» della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd e la quale costituisce in sostanza una decisione comune della Banca centrale europea e della Commissione europea;
- in subordine, dichiarare che la decisione dell'Eurogruppo, menzionata supra, costituisce in sostanza una decisione della Banca centrale europea e/o una decisione adottata congiuntamente con la Commissione europea qualsivoglia sia la sua forma.